

CONVENZIONE

per la gestione del Fondo per il risparmio di risorse idriche di cui all'art. 1 comma 61 della Legge 178 del 30 dicembre 2020 - Erogazione del contributo.

TRA

il Ministero della Transizione Ecologica, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 44, 00147 Roma, codice fiscale 97047140583, rappresentato dalla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili, in qualità di Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (nel prosieguo MiTE);

E

CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con Unico Socio (nel prosieguo anche "CONSAP" o "Gestore"), rappresentata dall'Amministratore Delegato Prof. Avv. Vincenzo Federico Sanasi d'Arpe, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa in Via Yser n. 14, Roma, iscritta nel registro delle imprese di Roma al n. 04570621005;

PREMESSE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il Decreto Legge n. 22 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, con cui è stato ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica" e ne sono state definite attribuzioni e organizzazione;

VISTO il D.P.C.M. del 19 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti, Foglio n. 235, in data 21 gennaio 2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Sicurezza del Suolo e dell'Acqua (DGSuA) alla Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO l'articolo 1, comma 61, della legge n.178 del 30 dicembre 2020, il quale prevede che, al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero della transizione ecologica, un fondo denominato "Fondo per il risparmio di risorse idriche", con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 62, della legge n.178 del 30 dicembre 2020, il quale riconosce, nel limite di spesa di cui al sopracitato comma e fino ad esaurimento delle risorse, alle persone fisiche residenti in Italia, un bonus idrico pari ad euro 1.000,00 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;

VISTO l'articolo 1, comma 63, della legge n.178 del 30 dicembre 2020, che elenca nel dettaglio le spese sostenute dal beneficiario ammesse al rimborso tramite il bonus idrico;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 395 del 27 settembre 2021 che definisce le modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione del bonus idrico (di seguito Decreto attuativo) Registrato alla Corte dei Conti al foglio numero 2850 del 12/10/2021;

VISTO l'articolo 5, comma 1, del Decreto attuativo che prevede che la Direzione si avvale di CONSAP per la gestione delle attività di liquidazione delle istanze di rimborso;

VISTO, altresì, il comma 3 del citato art. 5 del Decreto attuativo, secondo cui per le attività di liquidazione di cui al comma 1, oltre che per le altre funzionali alla piena attuazione dell'iniziativa, il MiTE *"si avvale delle risorse disponibili sul capitolo di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, nel limite del 2%, previa stipula di apposite convenzioni con le società interessate"*;

VISTO l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che stabilisce che "le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi";

VISTE le note prot. n. 105151 del 30/09/2021 e prot. n. 110904 del 14/10/2021, con cui il MiTE ha richiesto a CONSAP S.p.A. l'offerta relativa alla progettazione dei servizi connessi alla gestione delle attività di liquidazione di cui al DM n. 395 del 27/09/2021;

VISTO la nota acquisita al prot. MATTM n. 126419 del 17/11/2021, attraverso la quale CONSAP S.p.A., in riscontro all'istanza del Ministero, ha trasmesso l'offerta tecnico-economica concernente il servizio di gestione delle attività di liquidazione ai sensi dell'articolo 5 comma 1 lettera b del DM n. 395 del 27/09/2021 per un importo pari a € 131.625,80 IVA Inclusa (centotrentunomilaseicentoventicinque/80 euro);

VISTA la nota prot. MATTM 126439 del 17/11/2021, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze rilascia l'autorizzazione ad aprire un conto corrente bancario infruttifero ai sensi dell'art. 44 quater comma 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 per l'iniziativa "*bonus idrico*";

VISTA la nota protocollo n. 199021 del 23/11/2021, con la quale CONSAP ha provveduto, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del proprio statuto, a trasmettere lo schema della presente Convenzione alle competenti Direzioni del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, ai fini della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;

VISTA la determinazione a contrarre prot. 197 del 25/11/2021 del Direttore Generale della Direzione Generale della Sicurezza del Suolo e dell'Acqua;

CONSIDERATO che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiarito, da ultimo con le F.A.Q. pubblicate il 1 giugno 2021 sul portale istituzionale, che "*non è soggetto all'obbligo della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle Amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici*";

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Validità contrattuale delle premesse e degli atti richiamati ed allegati

1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2

Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento da parte di CONSAP dell'attività di liquidazione delle istanze di rimborso di cui all'articolo 4 del decreto attuativo n. 395 del 27 settembre 2021 e degli adempimenti connessi, il tutto come esplicitato all'art. 7 della presente Convenzione.

Art. 3

Efficacia e Durata

1. La presente Convenzione è vincolante per le Parti solo a seguito dell'approvazione da parte dei rispettivi competenti organi di controllo.

2. Le Parti comunicheranno reciprocamente per iscritto la data in cui si saranno verificate le condizioni di cui al precedente comma 1.
3. Il rapporto decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino al 30 settembre 2022, e comunque fino al completamento della liquidazione delle richieste di “Bonus idrico” pervenute a tale data ed ammesse al rimborso all’esito dei controlli e delle verifiche di cui all’art. 4 del Decreto attuativo.

Art. 4

Risorse, rendiconto e modalità di pagamento

1. Le risorse disponibili per il finanziamento dei servizi oggetto della presente Convenzione sono pari ad Euro 131.625,80 IVA Inclusa (euro centotrentunomilaseicentoventicinque/80) come determinato nel preventivo delle spese e degli oneri di gestione ordinaria che costituisce l’Allegato 1 alla presente Convenzione.
2. La copertura finanziaria dell’importo di cui al comma 1 è assicurata dalla Direzione Generale a valere sulle risorse di competenza del Ministero assentite sulla Missione 18, Programma 12, Azione 3, sul capitolo 3076 “Fondo per il risparmio di risorse idriche” Piano Gestionale 01.
3. Per il rimborso delle spese e degli oneri di esercizio sostenuti, CONSAP, alla scadenza della presente Convenzione, provvede ad emettere fattura elettronica indirizzata al codice IPA QXSCBZ. Unitamente all’invio della fattura viene trasmessa al MiTE una relazione dettagliata sull’attività svolta e il rendiconto della situazione contabile di cassa approvato dal Consiglio di Amministrazione di CONSAP.

Art. 5

Poteri di indirizzo e di coordinamento del MiTE

1. Al fine di assicurare un coordinamento e un controllo sulle attività svolte da CONSAP, il MiTE potrà impartire anche istruzioni di carattere tecnico-operativo.

Art. 6

Risorse finanziarie messe a disposizione per l’iniziativa

1. Le risorse finanziarie destinate all’iniziativa, che verranno trasferite sul c/c bancario infruttifero di interessi, che verrà aperto a seguito dell’autorizzazione avvenuta ai sensi dell’art. 44-quater della Legge 196/2009, ammontano ad Euro 19.604.413,15 a valere sul capitolo 3076 “Fondo per il risparmio di risorse idriche” Piano Gestionale 01 dello stato di previsione del Ministero della Transizione Ecologica del corrente esercizio finanziario.
2. Il MiTE, al fine di consentire a CONSAP di procedere al rimborso delle istanze presentate dai beneficiari ai sensi dell’articolo 4 del Decreto attuativo, ha richiesto al Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato l'autorizzazione all'apertura di un apposito c/c bancario infruttifero di interessi, ai sensi dell'art. 44-quater ("Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale") della Legge 196/2009 e s.m.i.

3. Il MiTE con PEC del 17/11/2021 ha comunicato a CONSAP l'avvenuta autorizzazione rilasciata dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. 284404 del 16/11/2021, al fine di procedere, nel rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni, all'apertura del conto corrente intestato a "CONSAP – Bonus idrico" che verrà alimentato dalla Direzione con uno o più versamenti.
4. Alle spese di gestione del conto corrente bancario, alle commissioni e ai costi delle operazioni di pagamento si fa fronte con le risorse finanziarie versate dal MiTE, di cui al comma 1.
5. CONSAP provvederà al versamento sul capitolo d'entrata comunicato dal MiTE delle eventuali somme non utilizzate e risultate giacenti sul predetto conto corrente bancario al termine dell'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione.

Art. 7

Adempimenti di CONSAP

1. Nell'ambito degli adempimenti di gestione dell'iniziativa, CONSAP in particolare provvede a:
 - a) aprire apposito conto corrente bancario infruttifero di interessi intestato all'iniziativa "*CONSAP – Bonus idrico*", che sarà alimentato dal MiTE con le risorse di cui al precedente articolo 6;
 - b) approntare il sistema informatico di gestione in grado di interfacciarsi con l'applicazione web denominata "*Bonus idrico*" dedicata all'iniziativa (di seguito la "Piattaforma"), gestita dalla Società Generale d'Informatica S.p.a. (SOGEI);
 - c) approntare il modulo software dedicato ai pagamenti tramite bonifico da c/c bancario;
 - d) gestire l'erogazione del contributo in favore dei soggetti richiedenti registrati sulla Piattaforma, sulla base dei flussi specifici inviati da SOGEI contenenti i seguenti dati:
 - d.1) identificativo dell'istanza
 - d.2) annualità di riferimento
 - d.3) nome e cognome intestatario del c/c
 - d.4) importo contributo
 - d.5) codice IBAN
 - d.6) indirizzo email
 - e) gestire le comunicazioni verso i beneficiari per le problematiche connesse alla liquidazione del rimborso, tramite casella di posta elettronica dedicata;

- f) gestire anche manualmente eventuali eccezioni derivate, ad esempio, da pagamenti non andati a buon fine per errata comunicazione del codice IBAN;
- g) fornire, previa informativa al MiTE, i dati inerenti alla liquidazione dei rimborsi eventualmente richiesti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di indagini su presunti illeciti;
- h) fornire al MiTE informazioni o documenti necessari per porre in essere ogni forma di tutela giurisdizionale nonché garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, da parte degli aventi diritto, ai sensi della vigente normativa;
- i) fornire con cadenza trimestrale il resoconto dei pagamenti effettuati, delle spese e delle commissioni addebitate dalla banca, indicando esplicitamente la restante disponibilità presente sul conto corrente bancario dedicato all'iniziativa e fornendo altresì il relativo estratto conto.

Art. 8

Spese di funzionamento e oneri di gestione

1. Al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario – obiettivo espressamente previsto dallo Statuto ed oggetto di verifica da parte dell'Azionista Unico – CONSAP, a fronte dell'attività svolta per la gestione dell'iniziativa, provvede al recupero delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione sostenuti e risultanti alla voce “costi della produzione” del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attività di gestione non dà luogo, per CONSAP, a margini di profitto o a conseguimento di utili.
2. I suddetti costi sono pertanto posti a carico dell'iniziativa, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.
3. Le modalità di imputazione sono le seguenti:
 - a) i costi per il personale sono addebitati in base alle ore effettivamente prestate dai dipendenti direttamente e indirettamente impegnati nella gestione dell'iniziativa, rilevate e documentate attraverso il sistema di misurazione del tempo lavorato (c.d. time-sheet);
 - b) i costi per servizi generali:
 - b.1) se direttamente attribuibili all'iniziativa, sono interamente posti a carico dello stesso;
 - b.2) se imputabili in modo oggettivo all'iniziativa, sono posti a carico dello stesso sulla base dell'effettivo utilizzo dei servizi così come desumibile dalla relativa documentazione giustificativa;
 - b.3) se non imputabili in modo oggettivo all'iniziativa, sono posti a carico dello stesso in proporzione al numero di ore rilevate e documentate attraverso il sistema di misurazione del tempo lavorato (c.d. time-sheet) prestate dalle risorse di cui alla lettera a);
 - c) gli ammortamenti e gli oneri diversi di gestione, se non imputabili in modo oggettivo

all'iniziativa, sono posti a carico dello stesso in proporzione al numero di ore rilevate e documentate attraverso il sistema di misurazione del tempo lavorato (c.d. time-sheet) prestate dalle risorse di cui alla lettera a).

4. I “costi della produzione” di cui al comma 1 si riferiscono alle seguenti voci per:

- a) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci di cui alla voce B6 “Costi della Produzione” del Bilancio CONSAP, quali ad esempio: cancelleria;
- b) servizi di cui alla voce B7 “Costi della Produzione” del Bilancio CONSAP, quali ad esempio: organi collegiali e spese accessorie, costi per utenze, manutenzione riparazione e spese accessorie, assistenza professionale e giuridica, prestazione servizi specialistici, sistemi informatici e servizi internet, servizi amministrativi, spese accessorie personale, spese telefoniche e postali, formazione, salute e sicurezza;
- c) godimento beni di terzi di cui alla voce B8 “Costi della Produzione” del Bilancio CONSAP, quali ad esempio: noleggio macchine d'ufficio;
- d) il personale di cui alla voce B9 “Costi della Produzione” del Bilancio CONSAP, quali ad esempio: salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili e altri costi;
- e) ammortamento di cui alla voce B10 “Costi della Produzione” del Bilancio CONSAP;
- f) oneri diversi di gestione di cui alla voce B14 “Costi della Produzione” del Bilancio CONSAP, quali ad esempio: imposte, tasse e oneri diversi.

4. Resta inteso che il software relativo al sistema informatico di gestione di cui all'articolo 7 rimane di pertinenza e di esclusiva proprietà del MiTE.

Art. 9

Modifiche delle attività

1. Eventuali modifiche della presente Convenzione, devono essere concordate e approvate dalle Parti. Qualsiasi modifica delle condizioni stabilite deve, in ogni caso, avvenire per iscritto.
2. Le eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere inviate dalle Parti ai rispettivi organi di controllo.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Il Ministero, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 8 del Decreto attuativo e dell'art. 28 del RGPD, ricorre a CONSAP quale Responsabile del trattamento dei dati relativi alle attività di propria competenza di cui alla presente Convenzione e secondo le disposizioni contenute nell'allegato 2 “*Disposizioni per il trattamento dei dati personali da parte di CONSAP in*

qualità di Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 8 del Decreto n. 395 del 27 settembre 2021 recante modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione del bonus idrico" e nell'allegato 3 "Misure di sicurezza tecnico-organizzative implementate presso la CONSAP S.p.A." che formano parte integrante del presente atto.

Art. 11

Responsabilità

1. CONSAP è responsabile del corretto e puntuale espletamento degli adempimenti a suo carico previsti dalla presente Convenzione.
2. Il MiTE è esonerato da qualsiasi responsabilità, sia pure indiretta, in ordine a fatti o atti illeciti imputabili a CONSAP medesima o ai suoi dipendenti o incaricati e relativi all'esercizio delle attività previste dalla presente Convenzione.
3. CONSAP è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalla ricezione, per il tramite della Piattaforma, di dati erronei e/o carenti.
4. CONSAP, i suoi dipendenti ed i suoi incaricati, salvi i casi di dolo o colpa grave imputabili agli stessi, sono esenti da ogni responsabilità per fatti e/o atti illeciti imputabili ai soggetti richiedenti, ai soggetti beneficiari o a terzi ovvero di omissioni degli stessi.

Art. 12

Recesso e risoluzione della Convenzione

1. Il MiTE e CONSAP hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione per giustificati motivi, con un preavviso scritto di almeno 3 mesi da inviarsi a mezzo PEC.
2. In caso di inadempimento da parte di CONSAP degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il MiTE intima a CONSAP di adempiere entro il termine di 30 giorni. In caso di accertate irregolarità di gestione dipendenti da grave e reiterato inadempimento, nonostante diffida ad adempiere, il MiTE ha facoltà di risolvere la presente Convenzione con atto notificato, anche a mezzo P.E.C., a CONSAP.
3. Qualora nel corso della durata della presente Convenzione, intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano oggettivamente impossibile, oppure inopportuna, all'esito di congrua e motivata valutazione, la sua conduzione a termine, la Convenzione può essere risolta.
4. In ciascuno dei casi precedenti, CONSAP si impegna ad assicurare la continuità dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione che non possono essere sospese nemmeno per un periodo limitato di tempo, sino alla presa in carico delle attività medesime da parte del MiTE o di altro soggetto indicato dal MiTE stesso.
5. In ciascuno dei casi precedenti, il MiTE si impegna a riconoscere a CONSAP le spese sostenute e documentate fino alla presa in carico delle attività oggetto della Convenzione da parte del MiTE o di

altro soggetto indicato dal medesimo MiTE.

Art. 13

Risoluzione delle controversie

1. Per ogni controversia giurisdizionale tra le Parti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. In pendenza di una controversia in sede giurisdizionale, CONSAP è comunque tenuta all'adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 14

Registrazione

1. La presente Convenzione è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso ed in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 15

Elezione di domicilio

1. Ai fini della presente Convenzione, le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:
 - il MiTE: via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma;
 - CONSAP: via Yser, 14 - 00198 Roma
2. Gli indirizzi PEC presso i quali le Parti eleggono domicilio sono:
 - per il MiTE: SUA@pec.minambiente.it;
 - per CONSAP: consap@pec.consap.it.

Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Sicurezza

del Suolo e dell'Acqua

Il Direttore Generale

(Dott.ssa Maddalena Mattei Gentili)

Firmato digitalmente

CONSAP S.p.A.

L'Amministratore Delegato

(Prof. Vincenzo Federico Sanasi d'Arpe)

Firmato digitalmente

Allegati:

1. Preventivo delle spese e degli oneri di gestione ordinaria
2. Disposizioni per il trattamento dei dati personali da parte di CONSAP in qualità di Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'art. 8 del Decreto n. 395 del 27 settembre 2021 recante modalità e termini per l'ottenimento e l'erogazione del bonus idrico
3. Misure di sicurezza tecnico-organizzative implementate presso la CONSAP S.p.A.

PREVISIONI COSTI DI GESTIONE ANTICIPATI DA CONSAP

dalla data di sottoscrizione del disciplinare a settembre 2022

Fondo per il risparmio di risorse idriche di cui all'art. 1 comma 61 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178

COSTI ANTICIPATI DA CONSAP	Imputati direttamente	Imputati indirettamente	Totale
A) COSTO DEL PERSONALE (*)	47,77	12,16	59,92
Salari e stipendi	34,50	8,78	43,28
Oneri sociali	9,14	2,33	11,47
Trattamento di fine rapporto	2,56	0,65	3,21
Trattamento di quiescenza e altri costi	1,58	0,40	1,98
B) COSTI PER SERVIZI	27,00	13,58	40,58
Costi per organi collegiali e spese accessorie	-	1,62	1,62
Costi per utenze	-	0,54	0,54
Manutenzione, riparazione e spese accessorie	-	1,50	1,50
Assistenza professionale e giuridica	-	0,14	0,14
Prestazione servizi specialistici	-	1,36	1,36
Formazione, salute e sicurezza	-	1,14	1,14
Sistemi informatici e servizi internet	27,00	2,78	29,78
Servizi amministrativi	-	1,19	1,19
Spese telefoniche e postali	-	0,39	0,39
Spese accessorie personale	-	2,91	2,91
C) CANCELLERIA ED ECONOMATO	-	0,48	0,48
D) COSTO PER GODIMENTO BENI DI TERZI	-	0,30	0,30
E) AMMORTAMENTO	-	5,00	5,00
F) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-	1,61	1,61
Imposte e tasse	-	1,31	1,31
Oneri diversi di gestione	-	0,30	0,30
TOTALE COSTI CONSAP	74,77	33,12	107,89

Importi in migliaia di euro al netto di IVA

(*) Cfr seguente prospetto di dettaglio degli FTE impegnati in attività connesse alla gestione dell'attività.

PREVISIONI COSTI DI GESTIONE ANTICIPATI DA CONSAP

dalla data di sottoscrizione del disciplinare a settembre 2022

Fondo per il risparmio di risorse idriche di cui all'art. 1 comma 61 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178**Responsabile della gestione: Carlo D'Andrea**

FTE in Unità di Business, direttamente dedicati alla gestione		0,48
D'Andrea Carlo - Dirigente	0,01	
Marini Sandra - Funzionario Senior	0,03	
Matricola N°244 - Funzionario Business	0,03	
Matricola N°215 - 6 Livello	0,14	
Matricola N°396 - 3 Livello	0,27	
FTE in Direzioni / Servizi/ Settori di Staff, direttamente dedicati alla gestione		0,24
Servizio ict	0,22	
Servizio finanza e tesoreria	0,01	
Settore autonomo amministrazione gestioni separate	0,01	
FTE in Direzioni / Servizi di Staff, indirettamente dedicati alla gestione (1)		0,14
Totale FTE		0,86

(1) pari al 0,2 % degli FTE in Direzioni / Servizi di Staff, indirettamente dedicati a tutte le gestioni.

Allegato 2

Disposizioni per il trattamento dei dati personali da parte di CONSAP in qualità di Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto n. 395 del 27 settembre 2021 del Ministro della Transizione Ecologica, recante la disciplina per l'attribuzione e l'erogazione del *bonus* idrico, di cui ai commi da 61 a 65 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (c.d. "*bonus* idrico").

Il presente Allegato alla Convenzione tra il Ministero della Transizione Ecologica e Consap S.p.A., con cui il primo ha affidato alla seconda la gestione delle attività di liquidazione del *bonus* idrico attribuito di cui all'articolo 4 del decreto n. 395 del 27 settembre 2021 del Ministro della Transizione Ecologica, disciplina la durata, la natura e le finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati e stabilisce i rispettivi obblighi e diritti del Responsabile e del Titolare del trattamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e dall'art. 8 del suddetto Decreto.

Le disposizioni contenute nel presente Allegato potranno essere integrate attraverso ulteriori provvedimenti e specifiche comunicazioni del Titolare del trattamento concernenti le modalità e i tempi della gestione e conservazione dei dati personali con riferimento all'iniziativa "*bonus* idrico".

I. DEFINIZIONI

Nel presente documento si intende per:

- "Norme in materia di protezione dei dati personali": il Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i Provvedimenti e le Linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante per la protezione dei dati personali;
- "Decreto attuativo": il decreto n. 395 del 27 settembre 2021 del Ministro della Transizione Ecologica recante la disciplina per l'attribuzione e l'erogazione del *bonus* idrico, di cui ai commi da 61 a 65 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (c.d. "*bonus* idrico");
- "Convenzione": la convenzione sottoscritta fra il Ministero della Transizione Ecologica e la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., relativa al servizio di liquidazione del contributo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- "Piattaforma": la piattaforma informatica realizzata da SOGEI S.p.A., denominata "*Bonus idrico*", sulla quale i richiedenti devono registrarsi per l'ottenimento del contributo, con la quale il sistema informatico di gestione approntato da Consap S.p.A. si interfaccia;
- "Titolare del trattamento": il Ministero della Transizione Ecologica;
- "Responsabile del trattamento": la CONSAP S.p.A., in quanto effettua il trattamento di dati personali per conto del Titolare del trattamento ai fini della materiale erogazione del contributo in favore dei richiedenti;

- “Ulteriore Responsabile del trattamento o *sub-responsabile*”: il fornitore, o i suoi subappaltatori e subfornitori, di cui CONSAP S.p.A. dovesse avvalersi per lo svolgimento di attività che comportano il trattamento di dati personali per conto del Titolare;
- “Persone autorizzate al trattamento”: persone che in qualità di dipendenti, collaboratori, o consulenti del Responsabile del trattamento e/o dell’Ulteriore Responsabile del trattamento sono stati da questi autorizzati ad effettuare il trattamento dei dati personali sotto la loro diretta autorità;
- “Dati Personali”: le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile (interessato) previste dall’articolo 6, comma 1, lett. c) della Convenzione, trattate dal Responsabile del trattamento per conto del Titolare del trattamento nell’ambito della gestione delle attività di liquidazione ai sensi dell’articolo 4 del Decreto attuativo;
- “Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, allineamento o combinazione, la cancellazione o la distruzione;
- “Misure di Sicurezza”: le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall’accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché le modalità e i tempi di conservazioni dei dati, in conformità alla previsione di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, del Decreto attuativo.
- “Registro delle attività di trattamento” o “Registro”: il registro tenuto dal Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del RGPD con riferimento alle attività svolte per conto del Titolare del trattamento in base alle previsioni del decreto attuativo e in virtù della Convenzione;
- “Violazione dei dati personali” (c.d. “*data breach*”): la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

II. COMPITI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento affida al Responsabile del trattamento la consultazione, l’estrazione, la registrazione, l’organizzazione, l’utilizzo, la trasmissione e la conservazione dei dati personali necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione. Tali attività avvengono in modo da garantire il rispetto dei principi fondamentali individuati dall’art. 5 del RGPD e sono effettuate in via sia automatizzata sia manuale, mediante l’utilizzo di apposito applicativo gestionale *software* sviluppato dalla stessa CONSAP S.p.A. per disporre il pagamento del contributo, in grado di interfacciarsi con la Piattaforma realizzata e gestita da SOGEI S.p.A. (per l’acquisizione dei flussi di dati strettamente necessari) e di garantire adeguati livelli di sicurezza informatica ai fini della protezione dei dati personali e delle informazioni trattate. Le attività affidate al Responsabile includono l’assistenza ai soggetti richiedenti il contributo fornita tramite posta elettronica dall’indirizzo bonusidrico.assistenza@consap.it.

Il Titolare del trattamento comunica al Responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle sopra indicate e delle eventuali variazioni richieste, per iscritto, dal Titolare del trattamento.

III. FINALITÀ E TIPOLOGIE DI DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare per conto del Titolare del trattamento i dati a carattere personale necessari per fornire i seguenti servizi:

- A. liquidazione del *bonus* idrico di cui ai commi da 61 a 65 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 in favore dei richiedenti, all'esito positivo delle verifiche da parte di SOGEI S.p.A. per determinare gli aventi diritto. I dati personali dei richiedenti il contributo, oggetto di trattamento da parte di CONSAP S.p.A., sono trasmessi a quest'ultima da SOGEI S.p.A. attraverso uno specifico flusso informatico strutturato, contenente i seguenti dati:

- n.1) codice identificativo della richiesta (*alias* numero di pratica);
- n.2) nome, cognome dell'intestatario del c/c bancario o postale sul quale verrà effettuato l'accredito dell'importo del contributo spettante;
- n.3) coordinate del c/c bancario o postale (codice IBAN) del beneficiario;
- n.4) importo del contributo;
- n.5) indirizzo e-mail;

Il Responsabile registra tali dati sui propri sistemi informatici, ai fini della gestione delle attività di liquidazione, di cui all'art. 6, lett. c) della Convenzione. I dati sopra indicati ai nn. 2), 3) e 4) sono trasmessi da CONSAP S.p.A. alla banca incaricata dell'effettuazione delle disposizioni di bonifico.

- B. assistenza ai soggetti richiedenti il contributo, tramite posta elettronica dall'indirizzo bonusidrico.assistenza@consap.it; in tale ambito, sono acquisiti e utilizzati dal Responsabile gli indirizzi e-mail dei richiedenti il contributo (ed eventualmente, ove forniti direttamente dagli interessati, i recapiti telefonici).

IV. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

- Trattare i dati solo per le finalità specificate al paragrafo III, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni previste dalla Convenzione.
- Trattare i dati conformemente alle istruzioni del Titolare del trattamento. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del RGPD o di altre disposizioni in materia di protezione dei dati, deve informarne immediatamente il Titolare del trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione Europea o delle leggi dello Stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

- Garantire la riservatezza dei dati personali trattati e il rispetto dei principi previsti dal RGPD, in particolare tenendo conto dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e di protezione per impostazione predefinita.
- Individuare, nell'ambito della propria struttura, le persone fisiche autorizzate al trattamento, fornendo loro, contestualmente alla designazione, adeguate istruzioni scritte per quanto riguarda le modalità di trattamento, nel rispetto delle istruzioni ricevute dal Titolare.
- Controllare che i propri dipendenti e collaboratori, in qualità di persone autorizzate al trattamento:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano le istruzioni necessarie in materia di protezione dei dati a carattere personale.
- Mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento, acconsentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare.
- Coadiuvare il Titolare, su richiesta, in eventuali procedure davanti all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) e all'Autorità Giudiziaria, per quanto di propria competenza.

V. ULTERIORE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento non ricorre ad altro Responsabile del trattamento (ulteriore Responsabile del trattamento o *sub*-responsabile) senza previa e specifica autorizzazione scritta del Titolare, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del RGPD.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del RGPD, l'eventuale ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi e le istruzioni di cui al presente allegato, nonché di ogni altro atto ministeriale a carattere tecnico e istruzione impartita per iscritto dal Ministero al Responsabile del trattamento sulle modalità e sui tempi della gestione e conservazione dei dati personali. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l'ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l'ulteriore Responsabile del trattamento non adempie alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell'esecuzione dei suoi obblighi da parte dell'Ulteriore Responsabile del trattamento.

VI. DIRITTO DI INFORMAZIONE DELLE PERSONE INTERESSATE

Con riferimento alle attività previste da Decreto attuativo, il Titolare del trattamento provvede a fornire agli interessati l'informativa di cui agli artt. 13-14 del RGPD al momento della registrazione all'iniziativa sulla "Piattaforma": le informazioni fornite specificano anche le attività svolte da Consa S.p.A. quale Responsabile del trattamento.

VII. ESERCIZIO DEI DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE

Tenuto conto della natura dei dati e delle modalità di trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna ad assistere il Titolare del trattamento, nella misura in cui ciò sia possibile, nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, a tutte le istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del RGPD.

Qualora le persone interessate esercitino tali diritti presentando la relativa richiesta al Responsabile del trattamento, quest'ultimo provvederà a darvi riscontro scritto, informandone il Titolare, attraverso comunicazione all'indirizzo PEC sua@pec.minambiente.it

VIII. NOTIFICA DELLA VIOLAZIONE DI DATI A CARATTERE PERSONALE

In caso di violazione di dati personali (*data breach*), il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro le 36 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza dell'evento, ogni tempestiva e utile informazione per il corretto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 33 e 34 del RGPD, mediante comunicazione, da inviare all'indirizzo PEC sua@pec.minambiente.it, contenente le seguenti informazioni:

- tipologia di violazione dati accertata;
- data e ora violazione;
- dati personali oggetto di violazione;
- interessati potenzialmente coinvolti;
- conseguenze/effetti sui diritti e libertà degli interessati;
- misure di ripristino/rimedi adottati o suggeriti;
- parere sulla necessità/opportunità di procedere alla notifica dell'evento all'Autorità di controllo.

Il Titolare del trattamento, sentito il proprio RPD, valuta il livello di gravità della violazione dei dati personali comunicata dal Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui la "violazione dei dati personali" comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare notifica la violazione al Garante per la protezione dei dati personali entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, dandone contestualmente informativa al Responsabile del trattamento; nell'informativa al Responsabile, il Titolare indica eventuali azioni da intraprendere e misure da adottare in aggiunta ai rimedi già azionati dal Responsabile.

Qualora la notifica all'Autorità di Controllo, contenente le informazioni di cui all'art. 33, par. 3, del RGPD non sia effettuata entro 72 ore, il Titolare del trattamento provvede, altresì, a corredarla con le motivazioni del ritardo.

Il Responsabile del trattamento collabora con il Titolare del trattamento nel fornire anche agli interessati comunicazione della violazione dei dati personali, nei casi in cui la stessa è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, secondo quanto previsto dall'art. 34 del RGPD.

Il Responsabile del trattamento mantiene un'accurata documentazione di tutte le "violazioni di dati personali" registrate, comprese le circostanze ad esse relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione è integrata con le eventuali azioni intraprese dal Titolare e opportunamente comunicate allo stesso.

IX. MISURE DI SICUREZZA

Il Responsabile del trattamento adotta, in conformità a quanto previsto all'art. 32 del RGPD, le misure di sicurezza contenute nell'Allegato 3 "Misure di sicurezza tecnico-organizzative implementate presso la CONSAP S.p.A." Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

X. CONSERVAZIONE E RESTITUZIONE DEI DATI DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento gestisce e conserva i dati personali sopra indicati per tutto il periodo di durata della Convenzione e per i successivi 6 mesi dalla scadenza della Convenzione stessa, al fine di completare le attività che gli sono state affidate; salvo in ogni caso l'eventuale proroga o la cessazione anticipata del rapporto, ai sensi degli artt. 3 e 11 della Convenzione stessa.

Decorso il suddetto termine, il Responsabile del trattamento restituirà al Titolare del trattamento, entro i successivi 60 giorni, tutti e soltanto i dati personali oggetto di trattamento.

In particolare CONSAP restituirà l'intero database di tipo Microsoft SQL Server 2012 contenente tutti i dati relativi ai soggetti richiedenti il contributo acquisiti attraverso flussi inviati da SOGEI.

Per la restituzione dei dati, al fine di garantire la sicurezza e riservatezza dei dati personali, sarà utilizzato un supporto di memorizzazione di tipo rigido, quale Hard Disk o DVD o bluray; i dati saranno cifrati e restituiti unitamente al codice di cifratura che sarà inviato separatamente all'indirizzo PEC sua@pec.minambiente.it con indicazione del seguente oggetto: "*Bonus* idrico: restituzione dati".

I dati presenti nell'applicativo gestionale verranno definitivamente cancellati a valle della restituzione e previa formale richiesta del Titolare da far pervenire all'indirizzo PEC consap.pec@consap.it.

I dati relativi alle richieste di assistenza gestite tramite e-mail verranno cancellati alla scadenza del termine sopra indicato.

Una volta completato il processo (di restituzione e di cancellazione), il Responsabile del trattamento confermerà al Titolare del trattamento l'avvenuta eliminazione dei dati personali dai propri sistemi informativi con comunicazione all'indirizzo PEC sua@pec.minambiente.it.

XI. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Responsabile del trattamento dichiara di aver designato all'interno della propria organizzazione aziendale, conformemente all'art. 37 del RGPD, il Responsabile della protezione dei dati personali, i cui riferimenti completi sono disponibili sul sito internet www.consap.it, nella apposita sezione.

XII. REGISTRO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile del trattamento si impegna a implementare e mantenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento, in conformità all'articolo 30, paragrafo 2, del RGPD.

XIII. OBBLIGHI E DIRITTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento :

- vigila, per tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento;
- supervisiona le attività di trattamento, procedendo – se del caso – a verifiche e ispezioni presso il Responsabile del trattamento.

Allegato 3

Misure di sicurezza tecnico-organizzative implementate presso la CONSAP S.p.A.

Le misure di sicurezza descritte nel presente allegato si riferiscono agli ambienti e ai processi operativi ed ai sistemi informatici impiegati nella gestione dei servizi affidati a Consap S.p.A. per l'attribuzione e l'erogazione del bonus idrico, di cui ai commi da 61 a 65 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020 n. 178

1. Perimetro di riferimento

Le misure di cui al presente documento riguardano il processo di liquidazione degli importi del *bonus* idrico in favore dei richiedenti aventi diritto: esse si riferiscono sia alle attività compiute dal personale addetto al Servizio competente alla gestione delle attività, sia alle specifiche tecniche e al funzionamento dell'applicativo gestionale realizzato e utilizzato da Consap S.p.A. per acquisire i dati necessari e disporre i pagamenti a mezzo bonifico, nonché ai relativi sistemi e basi di dati.

L'applicativo, con i relativi basi di dati / servizi, risiede fisicamente su sistemi informativi interni (le macchine che compongono il *Data Center* sono collocate in appositi locali presso la sede di Consap S.p.A.) ed è gestito direttamente ed esclusivamente dal personale della Società incaricato dello svolgimento delle attività riguardanti l'iniziativa, debitamente autorizzato al trattamento dei dati personali: per quanto riguarda l'effettivo ambiente di esercizio che ospita il *database* e l'*application server* è impiegata esclusivamente la rete interna della Società.

Nella gestione informatica del processo è coinvolta la porzione di sistemi informativi di Consap S.p.A. che si occupano dello scambio di dati attraverso flussi trasmissivi provenienti da e indirizzati verso la Piattaforma gestita da Sogei S.p.A., con i quali l'applicativo gestionale interagisce per la complessiva erogazione del servizio.

2. Misure organizzative

A garanzia del corretto ed efficace funzionamento dei sistemi, sono adottate le seguenti misure organizzative:

- Misure **generali**, che individuano e disciplinano modalità operative e misure di sicurezza relative ai processi gestionali sistemi informatici di Consap complessivamente intesi, nel cui ambito si inseriscono anche le applicazioni, basi di dati e servizi relativi al "*Bonus* idrico";
- Misure **specifiche**, che individuano e disciplinano modalità operative e misure di sicurezza direttamente riguardanti le attività e i sistemi/applicazioni inclusi nel perimetro di riferimento sopra descritto, tra cui la profilazione utenti specifica delle applicazioni e le modalità organizzative per gestire le attività connesse ai processi di autenticazione degli utenti alle stesse, quali ad esempio il *reset* delle credenziali di autenticazione.

2.1 **Misure organizzative generali**

La gestione dei sistemi IT e il trattamento di dati personali da parte di Consap S.p.A. avviene sulla base e nel rispetto delle apposite procedure e *policy* adottate e implementate dalla Società; in particolare:

- A) la “Politica generale di Sicurezza delle Informazioni ICT” (*policy*), che stabilisce i criteri generali di prevenzione, protezione e controllo (*security*) da applicare alle risorse ICT utilizzate nei processi di erogazione dei servizi forniti da Consap e nei trattamenti delle informazioni ad essi connessi, circa la loro integrità, riservatezza e disponibilità.
- B) la “Politica sulla protezione dei dati personali” (*policy*), che delinea un sistema organico e strutturato di gestione degli aspetti concernenti i profili “privacy” e fornisce ai vari “attori” di tale sistema indicazioni chiare, sia sul piano tecnico/operativo che sul piano organizzativo, sulle modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e della normativa italiana di riferimento (D. Lgs. 196/2003, c.d. “Codice Privacy”, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 di armonizzazione della normativa nazionale con quella comunitaria) all’interno del contesto aziendale e sui rispettivi ruoli e responsabilità, allo scopo di governare, nell’ambito dei processi aziendali, le attività di trattamento dei dati personali, con l’obiettivo di garantirne la trasparenza, la sicurezza e la correttezza, nonché e di promuovere la cultura della *privacy* e della protezione dei dati personali.

La policy sub A), in dettaglio, individua e definisce:

- organizzazione e responsabilità in tema di sicurezza ICT;
- responsabilità relative ai dati ed ai documenti trattati dalle applicazioni;
- responsabilità nella gestione del sistema informatico;
- indirizzi generali che Consap S.p.A. segue in materia di sicurezza informatica.

A tale riguardo, la policy prescrive gli indirizzi di comportamento da adottare su tutte le aree individuate dallo standard ISO/IEC 27001:2013 [R01]; [R02], riferimento internazionale sulla tematica, ossia:

- ✓ Organizzazione della sicurezza
- ✓ Responsabilità individuali e divulgazione delle informazioni
- ✓ Classificazione e controllo delle informazioni e dei beni informatici
- ✓ Controllo accessi
- ✓ Crittografia
- ✓ Sicurezza fisica ed ambientale
- ✓ Sicurezza operativa
- ✓ Sicurezza delle comunicazioni
- ✓ Sviluppo e manutenzione dei sistemi
- ✓ Rapporti con i fornitori esterni

- ✓ Gestione degli incidenti di sicurezza
- ✓ Continuità
- ✓ Conformità alle norme e verifiche

Per ognuno di tali ambiti vengono stabilite una serie di regole che prescrivono e regolamentano i comportamenti da tenere (distinguendo tra quelli consentiti e quelli vietati) ed indicano le strutture aziendali responsabili, a vario titolo, dei diversi aspetti operativi connessi al tema della sicurezza di informazioni e dati (es. sicurezza logica di reti e sistemi, sicurezza fisica, redazione delle policy, variazioni di mansioni e conseguente modifica delle abilitazioni sui sistemi, etc.) in relazione alla posizione organizzativa (Direzioni/Servizi/Settori aziendali); in particolare:

- (i) vengono esplicitati i ruoli di “responsabile”, “gestore” e “utente” delle risorse (sistemi, applicazioni e dati aziendali) ed è realizzata una netta separazione di livelli / ruoli autorizzativi ed abilitativi, a cui risultano associati poteri e responsabilità differenti, secondo le *best practices* di riferimento;
- (ii) è sancito il divieto di divulgazione non autorizzata delle informazioni non definite come pubbliche;
- (iii) sono definite linee guida per il controllo degli accessi alle informazioni, che deve avvenire secondo il criterio del minimo privilegio necessario, nonché sulla base delle specifiche mansioni, compiti, responsabilità, sempre previa autorizzazione da parte dell’*owner* di processo;
- (iv) è prevista la necessaria identificazione degli utenti tramite credenziali univoche, del cui corretto utilizzo (incluso l’obbligo di riservatezza) gli utenti stessi sono responsabili, e l’autenticazione tramite specifici meccanismi di autenticazione;
- (v) nell’ambito della struttura organizzativa e produttiva aziendale, sono istituite specifiche “linee” dedicate ai temi della sicurezza fisica, operativa e dei processi di gestione dello sviluppo del *software* e dell’erogazione dei servizi in esercizio.

Quanto alla policy *sub B*), essa:

- definisce, all’interno dell’organizzazione aziendale, ruoli, compiti e responsabilità degli organi / funzioni / soggetti coinvolti, a vari livelli e a diverso titolo, secondo le rispettive competenze e inquadramento, nel trattamento dei dati personali;
- descrive le principali modalità operative stabilite dalla Società per effettuare il trattamento dei dati personali, fornendo indicazioni relative all’acquisizione, produzione, utilizzo e gestione, conservazione e trasmissione delle informazioni aziendali, con particolare attenzione a quelle di tipo elettronico che, per loro natura, risultano particolarmente critiche;
- individua le misure tecniche e organizzative di carattere generale che la Società applica, tenuto conto della propria organizzazione, del contesto operativo di riferimento e delle attività di

business, degli strumenti utilizzati nella gestione delle attività e delle competenze del personale impiegato;

- stabilisce i criteri per individuare, di volta in volta, tenuto conto dei livelli di rischio associati alle attività prese in considerazione, le concrete misure da implementare per prevenire e/o ridurre i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato da parte di terzi, trattamento non consentito, modifica non autorizzata, furto, distruzione dei dati personali;
- disciplina l'adempimento dei principali obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

2.2 Misure organizzative specifiche

Agli utenti abilitati all'utilizzo dell'applicativo gestionale dedicato all'iniziativa "*Bonus* idrico" sono attribuite credenziali univoche di identificazione (basate su informazioni in possesso dell'utente) e di autenticazione (*password*).

L'accesso è profilato e i profili utente sono diversificati, in modo tale da attribuire agli utenti privilegi di operatività minimi, strettamente correlati alle attività che gli utenti devono svolgere in base al ruolo rivestito o alle mansioni affidate. In particolare, ad ogni utente è concesso di consultare e utilizzare i soli dati a cui ha necessità di accedere in base al proprio ruolo.

Nello specifico, l'applicativo prevede i seguenti ruoli, a cui corrispondono altrettanti profili di:

- Utente Consap (incaricato del trattamento);
- Amministratore (tecnico incaricato dell'amministrazione dell'applicazione).

Il *reset* delle credenziali viene effettuato da parte dell'Amministratore di Sistema solo dopo aver ricevuto esplicita richiesta da parte dell'utente interessato.

3. Misure tecniche

Per le stesse finalità di cui al precedente punto 2, sono altresì adottate le seguenti misure tecniche:

- Misure generali, che individuano e disciplinano caratteristiche applicativo-gestionali e misure di sicurezza relative ai sistemi informatici di Consap complessivamente intesi, nel cui ambito si inseriscono anche le applicazioni, basi di dati e servizi relativi a "*Bonus* idrico": in questa tipologia di misure rientra quanto descritto nel modulo di implementazione delle "Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2015)" emesse dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) [R03] e relative al Sistema informatico di Consap S.p.A. e a tutti i servizi e funzionalità da esso resi;

- Misure **specifiche**, che individuano e disciplinano modalità operative e misure di sicurezza direttamente riguardanti i sistemi/applicazioni inclusi nel perimetro di riferimento sopra descritto, tra cui le modalità di registrazione e trasmissione dei dati elaborati dalle suddette applicazioni.

3.1 *Misure tecniche generali*

Le misure tecniche implementate sono pertinenti ai seguenti ambiti richiesti da AGID:

- Inventario dei dispositivi autorizzati e non autorizzati
- Inventario dei software autorizzati e non autorizzati
- Protezione delle configurazioni di hardware e software sui dispositivi mobili, laptop, *workstation* e *server*
- Valutazione e correzione continua della vulnerabilità
- Uso appropriato dei privilegi di amministratore
- Difese contro i *malware*
- Backup e protezione dei dati

Relativamente ai suelencati punti, alla data risultano:

- Configurati i server DHCP con la funzionalità di tracciabilità (*logging*) abilitata.
- Implementato ed aggiornato l'inventario delle risorse attive assegnate.
- Utilizzato uno strumento informatico corredato da una serie di automatismi mediante i quali vengono raccolti e controllati i dati relativi ai dispositivi connessi in rete.
- Definito un elenco dei software autorizzati sui sistemi.
- Eseguite scansioni sui sistemi aziendali tramite strumenti automatici al fine di rilevare la presenza di software non autorizzato
- Utilizzate configurazioni sicure standard (*baseline*), per la protezione dei sistemi operativi server, eventualmente utilizzate anche per il ripristino dei sistemi.
- Eseguite operazioni di amministrazione remota di server, workstation, dispositivi di rete e analoghe apparecchiature per mezzo di connessioni protette.
- Eseguite scansioni periodiche automatiche di eventuali vulnerabilità sui sistemi di produzione.
- Effettuati periodici aggiornamenti dello strumento di scansione delle vulnerabilità.
- Regolarmente utilizzato un sistema automatizzato per la distribuzione delle patch e degli aggiornamenti del software del sistema.
- Registrati gli accessi sui sistemi mediante un sistema di "log management".
- Segmentata la rete di esercizio – ossia la rete dove risiedono i sistemi server di produzione – rispetto alle sottoreti di sviluppo, collaudo ed alla sottorete dove risiedono gli utenti, e limitata la possibilità di interconnessione di utenze e protocolli tramite un sistema "firewall".

- Utilizzate, laddove tecnicamente possibile, utenze nominative per le operazioni di amministrazione dei sistemi, per poter migliorare tracciabilità e ricostruibilità degli eventi a posteriori.
- Installati su tutti i sistemi connessi alla rete locale strumenti atti a rilevare la presenza e bloccare l'esecuzione di software malevolo (*malware*) mantenuti aggiornati in modo automatico.
- Bloccato il traffico da e verso indirizzi specifici presenti in *blacklist*.

In aggiunta alle suddette misure di base, attualmente nel sistema informatico Consap risultano operative anche le seguenti misure di sicurezza aggiuntive:

- Blocco del traffico in ingresso ed in uscita dalla rete locale per servizi non necessari tramite l'impiego di appositi dispositivi di sicurezza (firewall interni).
- Sistemi perimetrali di blocco del traffico (firewall perimetrali) e di prevenzione dalle intrusioni al perimetro esterno di connessione tra la Consap e le reti esterne alla stessa
- Sistemi di prevenzione degli attacchi di tipo "denial of service" indirizzati ai sistemi server esposti verso l'esterno e/o che erogano servizi all'esterno.
- Installazione automatizzata degli aggiornamenti sui sistemi aziendali.
- Sistemi automatizzati di backup sia su disco che storici dei sistemi server di esercizio e dei relativi database che consentono di ripristinare tempestivamente eventuali dati corrotti/erroneamente cancellati.

3.2 Misure tecniche specifiche

La base dati complessiva, che contiene tutti i dati relativi al trattamento effettuato nell'ambito del perimetro, risiede su un archivio informatizzato (*Database server*) presente in ambiente di esercizio. L'ambiente di esercizio è segmentato rispetto al resto della rete Consap tramite tecnologie *Firewall* che impediscono l'accesso diretto ad altri utenti che non siano gli amministratori dei sistemi in questione. L'accesso degli amministratori di sistema è comunque tracciato tramite sistemi di *log management* come richiesto dalla normativa.

L'accesso ai trattamenti è dunque regolato dagli strumenti messi a disposizione dalle applicazioni e dalla relativa profilatura utenti, come già descritto al paragrafo relativo alle misure organizzative.

La trasmissione dei dati avviene sia attraverso canali S-FTP (secure-ftp crittografato) che FTP standard.

I dati – indipendentemente dal mezzo trasmissivo - sono comunque firmati digitalmente e crittografati end-to-end prima della trasmissione: questo vale tanto per le trasmissioni in ingresso (dai sistemi Sogei verso Consap) che quelle in uscita (da Consap verso i sistemi Sogei), per cui anche il flusso che attualmente transita su canale FTP standard non presenta dati in chiaro potenzialmente intercettabili.

4 Riferimenti

[R01] - Standard ISO/IEC 27001:2013 "*Information technology— Security techniques — Information security management systems — Requirements*", International Organization for Standardization (ISO), 2013

[R02] - Standard ISO/IEC 27002:2013 "*Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls*", International Organization for Standardization (ISO), 2013

[R03] – Agenzia per l'Italia Digitale (AGID): Circolare 2/2017 emessa il 18/4/2017: "Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni" (Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015)